

## ***Le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli enti finanziari (Parte I)***

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli



Nel corso degli anni, il quadro normativo relativo alla **deduzione di specifici componenti negativi** di reddito da parte delle **banche**, delle **imprese assicurative** e, in generale, di tutti gli **enti creditizi e finanziari**, ha subito **numerosi interventi**.

Come ogni Legge di Bilancio, anche quella del 2025, non fa eccezione: le disposizioni contenute nei [commi da 14 a 20 dell'articolo 1, L. 207/2024](#), prevedono, infatti:

1. nuovi **differimenti** della **deducibilità di componenti negativi** (quali svalutazioni e perdite su crediti verso clienti);
2. modifiche alla disciplina dell'**utilizzo** delle **perdite pregresse** e dell'eventuale **eccedenza ACE** residua;
3. la **rideterminazione** degli acconti dovuti e;
4. **limitazioni** alle **compensazioni** in sede di versamento degli acconti rideterminati.

Per garantire una maggiore chiarezza espositiva, nel prosieguo dell'articolo, i riferimenti temporali (ad esempio 2025) si intenderanno riferiti **ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre** delle **annualità indicate**.

I commi 14 e 15 si inseriscono nel solco di precedenti interventi volti a differire e dilazionare la deduzione delle quote di svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio 2015 e rinviate in quelli successivi, secondo appositi "**piani di ammortamento**" definiti dall'[articolo 16, comma 4](#) (ai fini IRES) e [9](#) (ai fini IRAP), D.L. 83/2015 e ss.mm. In particolare, le disposizioni prevedono:

- il **differimento** della deduzione della quota dell'**11%**, prevista per il periodo d'imposta **2025**, in **4 quote costanti del 2,75% ciascuna**, al periodo d'imposta **2026** ed ai **tre**

successivi;

- il **rinvio** della quota del **4,70%**, deducibile nel periodo d'imposta **2026** (che non tiene conto della "prima rata" del 2,75% relativo al 2025), in tre quote costanti dell'1,56% ciascuna, ai periodi **2027, 2028 e 2029**.

Nella seguente tabella, vengono riportate le **percentuali di deducibilità delle quote di svalutazioni e perdite su crediti** come risultanti prima e dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025:

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Ante L. 207/2024</b>	11,00%	4,70%	2,00%	2,00%	0,00%
<b>Post L. 207/2024</b>	0,00%	2,75%	6,32%	6,32%	4,32%

La disposizione del successivo comma 16 introduce un **analogo trattamento a quello previsto per le svalutazioni e perdite su crediti**, estendendolo all'ammortamento delle quote relative al valore dell'**avviamento** e delle altre **attività immateriali** che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per **imposte anticipate** (non ancora dedotte al 31.12.2018), la cui **deduzione era prevista**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1049, L. 145/2018](#) e dell'[articolo 1, comma 714, L. 160/2019](#), in misura pari al **13% per ciascuno dei periodi 2025 e 2026**. In particolare:

- la quota originariamente deducibile nel periodo d'imposta **2025** è **differita**, in 4 quote costanti del 3,25% ciascuna, al periodo d'imposta **2026 ed ai tre successivi**;
- la deduzione della quota originariamente prevista per il periodo d'imposta **2026** è rinviata, in 3 quote **costanti del 4,33% ciascuna**, ai periodi **2027, 2028 e 2029**. Potrà, pertanto, essere dedotta solo la "**prima rata**" del **3,25% rinviata dal 2025**.

Anche in questo caso, si riepilogano di seguito le **percentuali di deducibilità delle quote ammortamento del valore dell'avviamento** e delle altre attività immateriali:

	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Ante L. 207/2024</b>	13,00%	13,00%	13,00%	6,00%	6,00%
<b>Post L. 207/2024</b>	0,00%	3,25%	20,58%	13,58%	13,58%

Il comma 17, interviene, per la prima volta, sul "piano di ammortamento", introdotto dall'[articolo 1, comma 1067 e 1068, L. 145/2018](#), secondo cui i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di **rilevazione del fondo a copertura delle perdite**

**attese su crediti verso la clientela**, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del principio contabile internazionale **IFRS 9**, sono **deducibili**, sia ai fini Ires che Irap, in **dieci quote costanti**, a decorrere dal **periodo d'imposta di prima adozione del citato principio**. In particolare, la **Legge di Bilancio 2025** dispone che:

- la quota originariamente deducibile nel periodo d'imposta in **2025** è differita, in **4 quote costanti del 2,50% ciascuna**, al periodo d'imposta **2026 ed ai 3 successivi**;
- la deduzione della quota originariamente prevista per il periodo d'imposta **2026** (sempre ad eccezione del 2,50% del 2025) è rinviata in **3 quote costanti del 3,33% ciascuna**, ai periodi **2027, 2028 e 2029**.

Si riportano, nella seguente tabella, le **percentuali di deducibilità dei componenti reddituali in esame**, ipotizzando, a titolo esemplificativo, che l'esercizio di prima adozione dell'IFRS 9 sia stato il 2018 e che, pertanto, residuino ancora **3 quote da dedurre** (inclusa quella del 2025):

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Ante L. 207/2024</b>	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
<b>Post L. 207/2024</b>	0,00%	2,50%	15,83%	5,83%	5,83%

In un prossimo articolo, verranno approfondite le **ulteriori novità che la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto per gli enti finanziari**.